

Non essendo dunque dubbio che il dominio diretto è immobile, non possiamo fare a meno di stabilire anche per esso la tassa che la Camera ha già adottata per le mutazioni degli immobili.

Sottometterò ancora alla Camera una considerazione finanziaria ed economica.

Mentre noi concorriamo col deputato Depretis nello scopo che egli vuole ottenere, non crediamo che la diminuzione dell'imposta potrebbe molto servire a farlo raggiungere. Innanzitutto io dico che i diritti nella tenue quotità in cui sono proposti in questa tariffa non possono per nulla incagliare le contrattazioni. Che cosa sono queste? Il risultamento dei bisogni sociali. Quando il paese si trova in prosperità ed abbondano i capitali, stabilite pure diritti gravosi, frequenti nondimeno sempre saranno le contrattazioni. Versi invece in uno stato di disagio, ed allora abolite anche tutti i diritti di insinuazione, ed i contratti non saranno tuttavia numerosi. E questo di leggeri si comprende col ragionamento, ed è da tutte le relative statistiche comprovato. Quella stessa che si trova a pagina 9 della relazione dimostra come nel 1848, in cui non si pagava che il 3 per cento per la vendita di stabili, il diritto d'insinuazione appena produceva in totale 3 milioni e 600 mila lire, laddove nel 1853, mentre i diritti per tutti i contratti erano accresciuti di un quinto, si incassarono 8 milioni e 200 e più mila lire.

Dunque quando i diritti sono nella leggiera quotità in cui vennero portati in questa tariffa, io non ammetto che la diminuzione della quotità loro possa gran che promuovere il numero degli atti. Quello che è certo si è che ne deriverebbe un danno all'erario, ma non faciliterebbe per nulla, o per lo meno in un modo appena apprezzabile, la frequenza dei contratti.

Siccome però lo scopo che spingeva l'onorevole Depretis a proporre il suo emendamento era quello appunto di indurre più facilmente il signore diretto a cedere le sue ragioni all'utilista, a consolidare in uno la piena proprietà, io credo che ad ottenere questo fine non gioverebbe nemmeno il suo emendamento. Riservandomi quindi di appoggiare la proposta di legge che egli stimasse di presentare per far cessare in modo assoluto le enfiteusi ancora esistenti, non posso intanto non oppormi all'attuale emendamento.

MAMELI. Non ho da aggiungere alle ragioni di diritto espresse dai deputati Cadorna e Pallieri, non potendo dubitarsi che i diritti del direttario siano di vero dominio e quindi siano applicabili le disposizioni della legge comune che concerne il trapasso della proprietà. Ammetto di buon grado che sia opportuno lo estendere la facoltà di riscattare i vincoli d'enfiteusi che è stata nei limiti molto angusti concessa dalla legge del 1837, poi di poco ampliata con altra legge del 1845.

Intanto noterò che la legge del 1837 ha fissato il prezzo del riscatto con questi due elementi, cioè che sia capitalizzata la rendita in ragione del 3 per cento con l'aggiunta del doppio laudemio, ritenuto questo come di diritto in ragione del 2 per cento, salve le speciali consuetudini e convenzioni.

L'enfiteuta è abbastanza favorito e sul computo del prezzo e colla facoltà concessagli, solo è da desiderare che tale facoltà sia estesa a tutti i casi, e che siano sancite disposizioni più precise circa l'affrancamento dell'enfiteusi ecclesiastica, che ora riposa sopra consuetudini non troppo, a dir vero, razionali.

Conchiudo con dire che l'ammettere una tassa minore, secondo la proposta del deputato Depretis, nello stato pre-

sentaneo della nostra legislazione, implicitamente pregiudicherebbe il principio vigente sugli elementi che devono costituire il prezzo legale del riscatto.

GENINA. Io non ho che a fare una semplice osservazione. L'opinione espressa dall'onorevole Depretis è certo razionale, inquantochè tende a svincolare la proprietà; ma si è già avvertito dall'onorevole relatore che questo non sarebbe che un rimedio omeopatico, il quale non potrebbe grandemente giovare a quest'uopo; io voglio ancora sottoporre un'altra osservazione nell'interesse fiscale. Se è vero il principio dell'onorevole Depretis, che per facilitare lo svincolo della proprietà bisogna diminuire il trapasso del diritto dal direttario a favore dell'utilitario, dirò che bisogna, per essere logici, diminuire anche il trapasso del diritto utile a favore del direttario, perchè tanto in un caso quanto nell'altro si ha lo stesso principio, quello, cioè, di facilitare lo svincolo della proprietà, di ridurre assolutamente ad una proprietà unica, commerciale che non abbia più vincoli.

Se dunque si adotta questo principio, non bisogna solamente limitarsi a diminuire il canone diretto portato dall'articolo 16, ma conviene anche diminuire il diritto portato dall'articolo 17, quando cioè si tratta dell'utilitario che cederà il suo diritto al direttario, perchè anche in questo caso viene a considerarsi l'intera proprietà in un individuo. Badi adunque la Camera che l'adozione di questo principio, il quale però non potrebbe facilitare gran fatto lo svincolo della proprietà, porterebbe, secondo la logica, due diminuzioni di diritto: in primo luogo, di quello dell'articolo 16, quando è il direttario che lo cede all'utilitario; in secondo luogo, di quello dell'articolo 17, quando cioè l'utilitario lo cede al direttario.

Tale mi sembra che sia la conseguenza, che diminuirebbe cioè i diritti del fisco, senzachè potesse gran fatto ottenere lo scopo desiderato dall'onorevole deputato Depretis.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Agnès.

AGNÈS. Farò osservare che io non ho mai detto che il diritto del direttario sia quello di un capitale mobiliare, ma ho detto che può equipararsi, il che suona ben diversamente. È cosa trita che questo diritto sia immobiliare. Qui non si tratta di discuterne la natura, ma di stabilire la tassa che può convenire alla trasmissione di quel diritto. A questo riguardo si mette sempre avanti la ragione, che bisogna essere conseguenti in tutti gli effetti del principio che informa la legge; ma io dico che non c'è principio talmente assoluto che non soffra eccezioni, quando l'equità lo richiede. E si è appunto per fare una facilitazione agli affrancamenti che io credo sarebbe il caso di equiparare la tassa della cessione dei diritti del direttario a quella di un capitale mobiliare. Qualunque sia la natura di quel diritto, esso si risolve poi sempre in una somma annua da pagarsi dal padrone utile al padrone diretto, e di tratto in tratto qualche laudemio nei casi di alienazione. Vero è che ponno anche talvolta accadere casi di caducità e di devoluzione; ma questi sono casi straordinari.

Dunque, io dico, quantunque, secondo le regole di giurisprudenza, questo diritto sia veramente reale, nel caso in cui si tratti di regolarne la percezione, io non vedrei gran male a che si facesse una eccezione al principio. Epperò io propongo che il diritto del 3 per cento si riduca al 2 e mezzo.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha la parola, ma gli faccio osservare che ha già parlato tre volte.

DEPRETIS. Non dico che poche parole per rispondere alle citazioni che mi furono fatte del Codice civile e della legge del 1837.